

**Edizione di venerdì 29 Maggio 2020**

## **EDITORIALI**

**Euroconference In Diretta: istruzioni operative**

di **Sergio Pellegrino**

## **IMU E TRIBUTI LOCALI**

**Esenzione Imu per il settore turistico**

di **Fabio Garrini**

## **AGEVOLAZIONI**

**Nuove misure di sostegno alle start up innovative**

di **Ennio Vial**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Prorogato il termine per fruire del superammortamento**

di **Stefano Rossetti**

## **IVA**

**Acquisti di mascherine senza utilizzo del plafond per l'esportatore abituale**

di **Sandro Cerato**

## **HOSPITALITY**

**Decreto rilancio: i crediti d'imposta per gli alberghi – Parte II**

di **Leonardo Pietrobon**

## EDITORIALI

---

### ***Euroconference In Diretta: istruzioni operative***

di **Sergio Pellegrino**



**Lunedì prossimo, 1° giugno, alle ore 9**, ci sarà la prima puntata di ***Euroconference In Diretta***.

Di seguito alcune **indicazioni operative** per i Colleghi interessati.

#### ***CHE COS'È EUROCONFERENCE IN DIRETTA?***

Si tratta di un **appuntamento settimanale** – per **48 settimane all'anno** –, in ***diretta web*** ogni **lunedì dalle 9 alle 10**, con la possibilità di essere successivamente visionato **in differita** con la formula ***on demand***.

Ciascun incontro si articolerà in **6 sessioni**:

- **SESSIONE #1: AGGIORNAMENTO** sui provvedimenti normativi, la prassi e la giurisprudenza della settimana precedente;
- **SESSIONE #2:** esame dei principali **ADEMPIMENTI** e delle **SCADENZE** del periodo;
- **SESSIONE #3:** analisi di un **CASO OPERATIVO**;
- **SESSIONE #4: APPROFONDIMENTO** di una tematica di interesse professionale;
- **SESSIONE #5:** individuazione delle opportunità legate alla **FINANZA AGEVOLATA** (a cura di ***Gruppo Finservice***);
- **SESSIONE #6: Q&A** con la risposta ai quesiti dei partecipanti.

In ogni puntata saranno i partecipanti a decidere, attraverso un **sondaggio durante la diretta**, il **caso operativo** e l'**approfondimento** che verranno sviluppati nella puntata successiva.

#### ***CHI PUÒ ACCEDERE A EUROCONFERENCE IN DIRETTA?***

Inizialmente ***Euroconference In Diretta*** sarà riservato ai **partecipanti a Master Breve** e agli **abbonati Evolution**, per completare l'offerta formativa e informativa di questi due prodotti *core* di Euroconference.

## **MASTER BREVE**

I partecipanti alla **21esima edizione di Master Breve** potranno fruire di *Euroconference In Diretta* per **tre mesi** (quindi fino al prossimo 31 agosto).

---

A partire dal 1° settembre, invece, la fruizione sarà riservata agli abbonati alla [22esima edizione di Master Breve 365](#), che potranno quindi visionare le dirette fino al **31 agosto 2021**.

---

## **EVOLUTION**

Tutti gli **abbonati a Evolution** potranno fruire di *Euroconference In Diretta* per **tre mesi** (quindi fino al prossimo 31 agosto).

---

A partire dal 1° settembre, invece, la fruizione sarà riservata, per la durata dell'abbonamento, agli abbonati alla versione **"full"**.

---

## **COME SI ACCEDE A EUROCONFERENCE IN DIRETTA?**

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avverrà attraverso la **piattaforma Evolution**.

Due le modalità di accesso:


1. attraverso l'[area clienti](#) sul sito **Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

## **UNA VOLTA ENTRATI IN EVOLUTION, COME SI ACCEDE ALLA DIRETTA?**

Il **lunedì**, giorno della diretta, l'**apposita icona** avrà una **luce che lampeggia**, ad indicare che la **diretta sta per iniziare o è iniziata**: è sufficiente **clickare su di essa** per accedere alla diretta.



Ciao, bentornato! Effettua una ricerca nel nostro *ChatBot*.

In alternativa si potrà accedere alla diretta **clickando** sulla **scritta**  
 [Diretta oggi dalle 09:00](#)

mentre per **visionare e stampare le slides**  [Consulta le slides](#)

### **COME SI ACCEDE ALLE DIFFERITE?**

Le **differite** si possono visionare utilizzando la stessa **icona**



In alternativa si può procedere attraverso la funzione **Contenuti Euroconference**:



Contenuti Euroconference

Ciao, bentornato! Effettua una ricerca nel nostro **ChatBot**.

e poi selezionando ***Euroconference In Diretta:***



Schede



Adempimenti



Formulari



Euroconference In Diretta



Master Breve



Video

### **QUANDO IL PRIMO APPUNTAMENTO?**

Il primo appuntamento “ufficiale” sarà lunedì prossimo alle ore 9, **ma oggi alle ore 10 ci sarà una prima breve diretta per spiegare il funzionamento del prodotto.**

### **COME SI ADERISCE ALLA COMMUNITY DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA SU FACEBOOK?**

Il **gruppo Facebook dedicato** rappresenterà lo **spazio virtuale** riservato ai partecipanti di **Euroconference In Diretta** nel quale **condividere con i colleghi le riflessioni sugli argomenti affrontati nella diretta web**, rimanere **aggiornati sulla loro evoluzione**, consultare la **risposta al quesito del giorno**, partecipare ai **sondaggi**, fare **networking** e molto altro ancora.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



## IMU E TRIBUTI LOCALI

### ***Esenzione Imu per il settore turistico***

di **Fabio Garrini**



Il **Decreto Rilancio** interviene anche in **tema di tributi locali**; era atteso un **rinvio generalizzato della prima rata di acconto dell'Imu a dopo l'estate**, rinvio che invece non è stato disposto (anche se, va segnalato, **diversi enti stanno approvando rinvii di versamento**, anche in maniera selettiva facendo riferimento alle sole attività che hanno **subito un calo di fatturato**).

Si è invece scelto di **concentrare l'attenzione** su uno dei settori più colpiti dalla crisi: tra le disposizioni a sostegno del **settore turistico**, l'[articolo 177 D.L. 34/2020](#) introduce l'esonero dal versamento della prima rata Imu 2020.

Tale vantaggio riguarda, prima di tutto, gli **alberghi** (che evidentemente sono le strutture che presentano un **carico tributario maggiore** in relazione all'imposta municipale), ma si estende anche ad **altre tipologie di fabbricati impiegati nell'attività turistico-ricettiva**.

#### **L'esenzione**

L'[articolo 177, comma 1](#), del Decreto rilancio introduce un'**esenzione dalla prima rata Imu** relativa al **periodo d'imposta 2020** per:

1. gli **immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali**, nonché gli **immobili degli stabilimenti termali**;
2. gli **immobili rientranti nella categoria catastale D/2** e gli **immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane**, degli **affittacamere** per brevi soggiorni, delle **case e appartamenti per vacanze**, dei **bed & breakfast**, dei **residence** e dei **campeggi**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il primo aspetto che va osservato è la stranezza di un'esenzione che riguardi una rata che, come noto, è versata **a titolo di acconto**; l'imposta viene infatti **conguagliata a saldo entro il 16 dicembre** scomputando quanto versato nella precedente scadenza di giugno, secondo quanto



previsto dal [comma 762 dell'articolo 1 L. 160/2019](#) (la disciplina Imu è stata riscritta con decorrenza dal 2020, incorporando la Tasi).

Letteralmente, pertanto, l'imposta dovrebbe essere **versata interamente a saldo**; ciò posto, dalla lettura della relazione illustrativa, che parla di **"abolizione del versamento"**, si arriva ad una **diversa conclusione**.

Tale importo, infatti, **non dovrebbe essere semplicemente rinviato**, ma, al contrario, dovrebbe essere **"abbuonato"** (e in tal senso depongono anche gli importanti stanziamenti previsti per la copertura di tale disposizione).

A questo punto il saldo si dovrà presumibilmente calcolare in maniera ordinaria, scomputando quanto si sarebbe dovuto versare a titolo di acconto: **occorrerà scomputare quindi una sorta di "imposta figurativa"** pari a quella che si sarebbe dovuta versare in acconto.

Sul punto, peraltro, le complicazioni non mancano, posto che il [comma 762 della L. 160/2019](#) stabilisce una disposizione **transitoria specifica per il calcolo dell'acconto 2020**; infatti, mentre a regime il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, per l'anno 2020, in sede di prima applicazione dell'imposta, **la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l'anno 2019**.

La seconda questione riguarda l'esatta **individuazione degli immobili interessati dall'agevolazione**; solo gli alberghi sono infatti individuati univocamente tramite la **corrispondente categoria catastale (D/2)**, mentre gli **altri immobili sono individuati in modo "descrittivo"**.

Nell'esonero vengono incluse molte fattispecie, alcune di **immediata identificazione**, altre meno.

In particolar modo viene da interrogarsi circa cosa si debba intendere per **"case e appartamenti per vacanze"**; il fatto che il beneficio venga concesso *"a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate"* porta ad escludere che tale beneficio possa in alcun modo interessare le **secondo case che ciascun contribuente utilizza in maniera diretta**.

Anche dal punto di vista logico, si deve preferire l'interpretazione che porterebbe il vantaggio alle **strutture ricettizie extra-alberghiere** di cui alla **L. 135/2001**, limitandolo agli immobili che siano comunque destinati ad una attività.

Conseguentemente, andrebbero **esclusi dal beneficio** anche gli appartamenti destinati alle **locazioni brevi** (non inquadrabili tra gli affittacamere), in quanto non **trattasi di attività**; il **D.L. 50/2017** individua infatti i requisiti, in termini di **servizi aggiuntivi offerti**, che permettono di **qualificare tali immobili nell'ambito dei redditi fondiari**, escludendo in tal modo l'inquadramento in una **attività commerciale**.

Il titolare di una **abitazione destinata a locazioni brevi** non può quindi certo assumere la veste di “*gestore delle attività ivi esercitate*” (il termine “**gestore**” pare infatti far riferimento all’esercizio di un’attività commerciale), con la conseguenza che egli non potrà far valere l’esenzione Imu.

## AGEVOLAZIONI

### ***Nuove misure di sostegno alle start up innovative***

di **Ennio Vial**



L'[articolo 38 D.L. 34/2020](#) (c.d. “Decreto rilancio”) rubricato “**rafforzamento dell’ecosistema delle start up innovative**” è volto a rafforzare il **sostegno pubblico per la nascita e lo sviluppo delle start up innovative**.

La previsione si muove nell’alveo della misura “**Smart&Start Italia**” che costituisce il principale strumento agevolativo nazionale destinato a tali tipologie di imprese, istituito con Decreto Ministro Sviluppo Economico 24.09.2014 e più recentemente revisionato con **D.M. 30.08.2019** emanato in attuazione dell’[articolo 29, comma 3, D.L. 34/2019](#) “c.d. Decreto Crescita”.

Il progetto “Smart&Start” è un progetto creato dal **Ministero dello Sviluppo Economico di finanziamento per start up innovative** al fine di favorire e sviluppare la nuova **imprenditorialità italiana**. Il progetto finanzia tramite agevolazioni le **start up innovative** ex [articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012](#).

Possono beneficiare delle agevolazioni le **start up** che presentano un **progetto imprenditoriale di significativo contenuto tecnologico e innovativo** e/o orientato allo sviluppo nel campo dell’economia digitale.

Attualmente il progetto “**Smart&Start**” riguarda le **start up innovative con sede su tutto il territorio italiano**, con un trattamento privilegiato riservato alle start up localizzate in **Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia** e le zone del territorio del **cratere sismico aquilano**, ma non il territorio del cratere sismico del centro Italia colpito dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

Il **comma 11** dell’articolo 38 intende modificare il **D.M. 24.09.2014**, al fine di includere tra i beneficiari delle agevolazioni del progetto *Smart&Start* anche il **territorio del cratere sismico del centro Italia**.

Il rafforzamento dell’**articolo 38** è perseguito secondo due piani di azioni:

- **incremento dotazione finanziaria** (comma 1);
- **ampliamento della capacità di azione** (comma 2).

Sotto il primo profilo, sono **destinate risorse aggiuntive, pari a euro 100 milioni per l'anno 2020**, al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del **finanziamento agevolato**.

Sotto il secondo profilo, si mira a facilitare l'incontro tra **start up innovative e gli ecosistemi per l'innovazione**.

A tal fine, sono **stanziati 10 milioni di euro**, per l'anno 2020, per la **concessione, alle start up innovative, di agevolazioni** sotto forma di **contributi a fondo perduto** finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, *innovation hub*, *business angels* e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.

La concessione dei contributi – da corrispondere ai sensi del **Regolamento UE “de minimis”** – sarà **disciplinata con decreto MiSe entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio**.

L'**articolo 38** prevede inoltre, ulteriori disponibilità di **liquidità** per il settore.

Di grande interesse appare anche il **comma 10**, che **dimezza le soglie minime** per l'attrazione di investimenti verso società di capitali e start up innovative. Va ricordato che la **L. 232/2016** ha introdotto, con l'[articolo 1 comma 148](#), una **nuova tipologia di visto** dedicata ai **cittadini extra UE** che intendono effettuare investimenti di importo significativo in aree strategiche per l'economica e per la società italiana.

In particolare, il visto può esser concesso ai **cittadini non UE che effettuano un investimento di queste tipologie**:

- **2 milioni di euro in titoli di Stato a medio lungo termine**;
- **1 milione di euro in società di capitali italiane**, ridotto a 500mila euro in ipotesi di start up innovative exL. 179/2012;
- **almeno 1 milione di euro per donazione in ambito culturale, ambientale, sociale**.

Dalla **relazione illustrativa** alla norma si appura come questa misura abbia incontrato un **limitato interesse in quanto, dalla fine del 2017 ad oggi**, sono pervenute solamente **15 candidature** di cui solo 9 hanno apportato al rilascio dei visti.

Al fine di incentivare l'utilizzo di questo programma e favorire gli investimenti di carattere produttivo sono state quindi **dimezzate le soglie per investire nelle società di capitali** che passano pertanto da 1milione a 500.000 in linea generale, e da 500.000 a 250.000 euro per le **start up innovative**.

Segnaliamo, infine, che i **commi da 7 a 9** prevedono una **detrazione d'imposta per i soggetti**

**che investono in start up e pmi innovative, del 50% sia in relazione a investimenti diretti, sia per il tramite di OICR che investano prevalentemente in start up innovative.**

La detrazione d'imposta si applica **esclusivamente alle persone fisiche**. L'investimento detraibile, in ciascun periodo d'imposta, **non può eccedere i 100.000 euro** e deve essere mantenuto per un **periodo di almeno 3 anni, sia in caso di start up, sia di pmi innovativa.**

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Prorogato il termine per fruire del superammortamento***

di **Stefano Rossetti**



L'[articolo 50](#) del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha prorogato al **31 dicembre 2020** il termine per l'effettuazione degli investimenti che possono beneficiare del superammortamento: in considerazione degli effetti del Covid-19, il legislatore ha ritenuto opportuno concedere un maggior termine ai contribuenti per poter portare a termine gli investimenti che erano stati "prenotati" entro il 31 dicembre 2019.

In buona sostanza, l'[articolo 50](#) del D.L. Rilancio, modificando l'[articolo 1 D.L. 34/2019](#), consente alle imprese e agli esercenti arti e professioni di effettuare l'investimento agevolato **entro il 31 dicembre 2020** a condizione che, congiuntamente:

- **il relativo ordine sia stato accettato dal venditore;**
- **sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione**

entro la data del **31 dicembre 2019**.

Sulla base di quanto sopra, dunque, per poter beneficiare del super ammortamento, entro la fine del 2020 l'investimento deve considerarsi effettuato secondo i criteri definiti **dall'[articolo 109, commi 1 e 2, Tuir](#)** (tali regole sono applicabili anche ai professionisti, vedasi la [circolare AdE 23/E/2016](#)).

In considerazione delle diverse modalità che l'ordinamento mette a disposizione dei contribuenti per effettuare l'investimento agevolato e della conseguente **invarianza degli effetti fiscali**, il momento di effettuazione dell'operazione varia a seconda delle peculiarità dell'istituto adottato.

Se l'investimento avviene mediante **acquisto in proprietà** di un cespite, per dare seguito alla "prenotazione", entro il **31 dicembre 2020**:

- deve avvenire **la consegna o spedizione**;
- ovvero, si deve verificare **l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale**, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Occorre sottolineare che, ai fini della corretta individuazione del periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento non rilevano i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai **principi contabili internazionali** e per i soggetti, **diversi dalle micro imprese di cui all'[articolo 2435-ter cod. civ.](#)**, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile ([circolare AdE 4/E/2017](#)).

Nella differente ipotesi in cui l'investimento agevolato venga effettuato mediante **contratto di leasing**, per fruire dell'estensione temporale del **super ammortamento**, entro il 31 dicembre 2019 doveva essere:

- stato **sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing**;
- avvenuto il **pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20 per cento della quota capitale complessivamente dovuta al locatore**.

In tal caso, il super ammortamento spetterà per i contratti di leasing per i quali la **consegna del bene** al locatario o **l'esito positivo del collaudo** avvengano entro il **31 dicembre 2020**.

Per ciò che concerne, invece, i beni realizzati mediante **contratto di appalto**, l'estensione temporale del super ammortamento al 31 dicembre 2020 è subordinata:

- alla **sottoscrizione del contratto di appalto da entrambe le parti**;
- all' **avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo complessivo previsto nel contratto**

entro la data del **31 dicembre 2019**.

Per questa tipologia di investimento, per fruire del superammortamento sarà necessario che entro il 31 dicembre 2020:

- la **prestazione sia ultimata**;
- ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, che **l'opera o porzione di essa risulti verificata ed accettata dal committente**.

Per quanto riguarda, invece, i **beni realizzati in economia**, l'Agenzia delle Entrate con la [circolare AdE 23/E/2016](#) aveva già avuto modo di chiarire che la maggiorazione spetta anche per i lavori:

- **iniziati nel corso del periodo agevolato**;
- (ovvero) iniziati/sospesi in esercizi precedenti al periodo agevolato, ma limitatamente

ai costi sostenuti nel periodo in questione, avuto riguardo ai predetti **criteri di competenza di cui al citato [articolo 109 Tuir](#)**, anche se i lavori risultano ultimati successivamente alla data di cessazione dell'agevolazione.

In base a quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate:

- **l'accettazione dell'ordine da parte del venditore non rileverà**, come condizione, ai fini dell'estensione del beneficio del super ammortamento agli investimenti effettuati entro il **31 dicembre 2020**. Ciò in quanto, nel caso di specie, l'investimento non viene realizzato attraverso beni acquistati da terzi;
- **l'estensione della finestra temporale agevolabile** può essere ottenuta qualora entro il 31 dicembre 2019 siano stati sostenuti costi in misura almeno pari al **20 per cento dei costi complessivamente sostenuti nel periodo 1° aprile 2019 – 31 dicembre 2020**.

Da ultimo si sottolinea come debba essere scisso il momento di effettuazione dell'agevolazione che, come visto, si individua ai sensi dell'[articolo 109, comma 1 e 2, Tuir](#), **dal momento in cui è possibile fruire dell'agevolazione che decorre dal periodo d'imposta in cui il bene entra in funzione, come disposto dall'[articolo 102, comma 1, Tuir](#)**.



## IVA

# Acquisti di mascherine senza utilizzo del plafond per l'esportatore abituale

di Sandro Cerato



L'acquisto di mascherine e degli altri beni elencati nell'[articolo 124 D.L. 34/2020](#) fino al prossimo 31 dicembre 2020 avviene in **esenzione Iva con conseguente "risparmio" nell'utilizzo del plafond da parte dell'esportatore abituale**.

È questa una delle numerose conseguenze che derivano dall'introduzione di una nuova, sia pure particolare e temporanea, fattispecie di **operazioni esenti Iva** ad opera del citato [articolo 124 D.L. 34/2020](#) (cd. Decreto Rilancio).

Come noto, al fine di contenere i costi relativi alle forniture di mascherine e di altri beni finalizzati al rispetto dei protocolli imposti dal Governo in questi mesi, [l'articolo 124, comma 1, D.L. 34/2020](#) ha previsto che, a partire **dal prossimo 1° gennaio 2021, le cessioni di alcuni beni aventi le predette finalità sono soggette all'aliquota Iva del 5%** (inserendo il nuovo [numero 1-ter.1 alla tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/1972](#)).

Il successivo **comma 2** dello stesso articolo ha poi previsto che, limitatamente alle **operazioni effettuate dal 19 maggio 2020** (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio) **al 31 dicembre 2020** le cessioni dei beni elencati nel comma 1 sono **esenti da Iva**, precisando che **resta fermo il diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'[articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972](#)**.

Tralasciando gli aspetti relativi alle **conseguenze derivanti dalle operazioni esenti** (nel caso di specie sterilizzate), è opportuno evidenziare che la **"trasformazione" di queste cessioni da imponibili ad esenti** (per l'anno 2020) determina altre **conseguenze rilevanti**.

In particolare, per quel che interessa in questa sede, il soggetto passivo che vanta lo *status* di **esportatore abituale** può **evitare di spendere il plafond disponibile** per l'acquisto dei beni elencati nel **comma 1** dell'articolo 124, trattandosi di **operazioni oggettivamente esenti**.

Laddove siano state consegnate ai fornitori delle **dichiarazioni d'intento**, pare opportuno revocarle o almeno "sospenderle" attingendo, in tale ultimo caso, ai chiarimenti forniti con la **risposta alla consulenza giuridica 954-6/2018**.

Con tale risposta, si ricorda, **l'Agenzia ha consentito l'utilizzo "intermittente"** della dichiarazione d'intento, consentendo all'esportatore abituale di **chiedere al fornitore di effettuare alcune forniture con applicazione dell'Iva**, sospendendo in tal modo la dichiarazione d'intento senza revocarla.

Nel caso di specie, trattandosi di un'esenzione **efficace fino alla fine del 2020**, pare più opportuno procedere con la **revoca della dichiarazione d'intento** anche se, come detto, il regime delle cessioni di tali beni è **oggettivamente esente**.

Nella relazione al decreto si legge che, con questa disposizione, viene **riconosciuta l'applicazione di un'aliquota Iva pari a zero**, in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020 in merito alle misure che possono essere adottate con urgenza per mitigare l'impatto della pandemia.

La **previsione di un'aliquota "zero" è ovviamente del tutto teorica**, e nella prassi dell'Agenzia delle entrate tale concetto era già stato spiegato in passato in relazione alle **richieste di rimborso Iva** da parte dei coloro che effettuano **operazioni attive in regime di inversione contabile** al fine di computare tra le operazioni per il **calcolo dell'aliquota media anche tali operazioni**.

Nel caso di specie, il legislatore nazionale ha preferito inserire una **nuova previsione di esenzione in luogo dell'inversione contabile** proprio in funzione del fatto che gli acquirenti finali di tali beni sono **consumatori finali che, come tali, sarebbero rimasti in ogni caso incisi del tributo** (come avverrà, tra l'altro, a partire dal 2021).

## HOSPITALITY

---

### ***Decreto rilancio: i crediti d'imposta per gli alberghi – Parte II***

di **Leonardo Pietrobon**



[Dopo avere analizzato](#) i crediti d'imposta previsti per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per le spese di sanificazione degli ambienti, nonché per l'acquisto di strumenti di protezione, rispettivamente previsti dagli articoli 125 e 120 del D.L. n. 34/2020, nel presente intervento si analizzano le norme agevolative riguardanti il credito d'imposta per i **canoni di locazione**.

La sopra richiamata disposizione agevolativa – il credito d'imposta per i canoni di locazione – non rappresenta una **novità assoluta** introdotta con il D.L. n. 34/2020, in quanto il Legislatore, già con l'articolo **65 D.L. n. 18/2020**, ha previsto la maturazione di un credito d'imposta, **pari al 60% del canone di locazione** pagato e riferito al **mese di marzo 2020**, a favore dei soggetti che conducono in locazione immobili censiti nella **categoria catastale C/1**, quali sono i negozi e le botteghe.

[CONTINUA A LEGGERE...](#)